

DIVORZIATI RISPOSATI E NULLITÀ MATRIMONIALI

HÉCTOR FRANCESCHI

ABSTRACT: Il fenomeno dei divorziati risposati è dilagante nella Chiesa e pone non pochi problemi. Le soluzioni proposte sono state le più svariate, da quelle più rigorose del secolo scorso a quelle degli ultimi anni che – con la scusa di un atteggiamento più “pastorale” – finiscono per negare il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio. Alcuni hanno proposto apertamente delle soluzioni che negano l’indissolubilità del matrimonio; altri, senza arrivare a negarla, hanno presentato delle soluzioni che, anch’esse, finiscono per mettere in dubbio, quando non lo contraddicono, il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio. In questo articolo, alla luce del Magistero, in modo particolare degli ultimi Pontefici, e della prassi costante della Chiesa, si analizzano queste situazioni e si propongono delle soluzioni, in linea con la verità sul matrimonio, che tengono conto tanto della misericordia e della carità, quanto del rispetto e difesa della verità, come elementi essenziali per una vera azione pastorale che contribuisca all’avvicinamento dei fedeli alle esigenze della propria fede.

PAROLE CHIAVE: divorziati risposati, nullità di coscienza, nullità del matrimonio, indissolubilità.

ABSTRACT: The divorced who remarry civilly is a phenomenon which is multiplying rapidly in the Church and is something that poses a significant challenge. The many different solutions proposed to the problem, ranging from the most stringent of last century to the more “pastoral” ones of more recent years, all contradict the fundamental principle of the indissolubility of marriage. While some solutions openly deny the indissolubility of marriage itself, others avoid such an extreme but nonetheless succeed in placing it in serious doubt. This article analyzes these situations and proposes possible solutions in light of the Magisterium of the Church, particularly the teaching of the recent Popes, according to what marriage actually is. Such solutions take into account both mercy and charity, while respecting and defending the truth, which are essential elements of a true pastoral activity that contributes to making the demands of the Faith more attractive to the faithful.

KEY WORDS: Divorced and Remarried, Nullity of Conscience, Nullity of Marriage, Indissolubility.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La prassi della Chiesa nel caso dei divorziati risposati civilmente. - 3. Altre conseguenze giuridiche della situazione dei divorziati risposati. - 4. La nullità del matrimonio nei confronti dei divorziati risposati. - 5. Conclusione.

1. PREMESSA

Nella Chiesa dei nostri giorni, la situazione dei divorziati e risposati civilmente si presenta come una vera sfida pastorale. Come ben sappiamo, questo fenomeno è dilagante nella Chiesa e pone non pochi problemi.¹ Le soluzioni proposte sono state le più svariate, da quelle più rigorose del secolo scorso, secondo alcune delle quali le persone in queste situazioni erano considerate quasi come scomunicati ed estranei alla comunità ecclesiale, alle proposte degli ultimi anni che – con la scusa di un atteggiamento più “pastorale” – finiscono per negare il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio. Alcuni hanno proposto apertamente delle soluzioni che negano l’indissolubilità del matrimonio, come la nota proposta di Petrà;² altri, senza arrivare a negarla, hanno presentato delle soluzioni che, anch’esse, finiscono per mettere in dubbio, quando non lo contraddicono, il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, come alcune delle proposte fatte dai vescovi dell’Obernhein, Germania, nel 1993.³ Tra queste risposte apparentemente pastorali, indico le seguenti: a) l’ammissione all’Eucaristia dei divorziati risposati senza che si compiano le condizioni indicate dalla *Familiaris Consortio*, 84, e confermate dalla *Sacramentum Caritatis*, 29, che studieremo in seguito; b) la cosiddetta nullità di coscienza; c) l’utilizzo del processo di nullità del matrimonio come uno strumento “pastorale” per risolvere le situazioni create da unioni irrimediabilmente fallite, senza tener conto della verità delle cose.

Ho deciso di basare la mia esposizione su alcuni documenti e interventi che hanno una diversa natura: Esortazioni Apostoliche dei Pontefici e documenti di alcuni Dicasteri della Curia Romana, interventi informali dei Pontefici in occasione di incontri o conferenze stampa, e documenti di alcune Conferenze Episcopali, consapevole comunque del fatto che ogni documento o intervento ha un valore diverso: una cosa è un’Esortazione Apostolica e tutt’altra una dichiarazione spontanea informale del Pontefice. Queste dichiarazioni sono certamente molto importanti, ma vanno poste al loro livello, altrimenti si rischierebbe di non ammettere che il Papa possa esprimersi

¹ Sul tema delle situazioni matrimoniali irregolari e le soluzioni possibili, cfr. J. CARRERAS, *Situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica*, Pamplona 1999.

² B. PETRÀ, *Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1996. Una buona visione critica dell’impostazione di Petrà è quella di A. RODRÍGUEZ-LUÑO, *La estinzione del matrimonio a causa della morte. Obiezioni alla tesi di B. Petrà*, «Rivista di Teologia Morale» 130 (2001), pp. 237-248.

³ Una versione italiana della lettera di questi Vescovi si trova in «Il Regno / documenti», 39 (1993), pp. 613-622. Il documento che l’8 ottobre 2013 è stato pubblicato nella diocesi di Friburgo non fa altro che proporre le stesse soluzioni “pastorali” alle quali la CDF diede risposta nel 1994 mediante una lettera a tutti i Vescovi che poi analizzeremo (vid. nota 4).

più liberamente, senza voler trasmettere un insegnamento. Indico in seguito per ordine cronologico le diverse fonti che ho analizzato:

a) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, n. 79-84. In questi numeri, il Papa espone le diverse cause di queste situazioni, i possibili rimedi giuridici e pastorali, e conferma la dottrina sull'indissolubilità del matrimonio come guida per la soluzione delle diverse situazioni, ponendo il fondamento dell'azione pastorale nella difesa della verità, informata dalla carità.

b) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, del 14 settembre 1994.⁴ Dinanzi alle proposte di alcuni vescovi circa l'ammissibilità alla comunione eucaristica dei divorziati risposati, questa lettera chiarisce alcuni equivoci e riafferma la dottrina sull'indissolubilità del matrimonio, confermando la prassi vigente che già raccoglieva la *Familiaris Consortio*.⁵

c) PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione sull'ammissione alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati risposati*, 24 giugno 2000.⁶ In questa dichiarazione si spiega il perché dell'inammissibilità alla comunione eucaristica dei divorziati risposati, facendo un particolare riferimento al can. 915 del CIC.

d) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 189-234.⁷ Questo Direttorio riesce nello sforzo di trovare un'adeguata armonia tra diritto e azione pastorale, proponendo delle linee di azione molto valide, sempre nel rispetto della verità sul matrimonio e nella necessità di accoglienza e di misericordia di fronte a coloro che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare.

⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, «AAS», 86 (1994), pp. 974-979. Versione spagnola in «Ecclesia», 22 ottobre 1994, pp. 1605-1606. Il 10 luglio 1993, i vescovi della Provincia Ecclesiastica tedesca dell'Oberrhein scrissero una lettera pastorale, nella quale, pur con certe condizioni, ammettono la possibilità di consentire l'ammissione di tali persone all'Eucaristia. La lettera è stata tradotta all'italiano in «Il Regno/documenti», 39 (1993), pp. 613-622. La Congregazione della Dottrina della Fede rivolse una Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, pubblicata anche in italiano in «Il Regno/documenti», 39 (1994), pp. 577-580. I tre vescovi della provincia dell'Oberrhein scrissero una nuova lettera pastorale nel mese di ottobre 1994, nella quale aggiungevano la traduzione al tedesco della Lettera della Congregazione (Cfr. «Il Regno/documenti», 39 [1994], pp. 581-583).

⁵ Un buon commento a questa lettera si può vedere in C.M. GONZÁLEZ SARACHO, *La admisión a la Eucaristía de los fieles divorciados que se han vuelto a casar civilmente*, Roma 2000, pp. 151-161. Sulla risposta dei vescovi del Oberrhein a questa lettera, cfr. *Ibid.*, pp. 162-170.

⁶ «Communicationes», 32 (2000), pp. 159-162.

⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale familiare per la chiesa in Italia: annunciare, celebrare, servire il "Vangelo della famiglia"*, Roma 1993 (citato in avanti come DPFI).

e) CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, *Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España*, il quale dedica il cap. V all'attenzione pastorale delle famiglie in situazioni difficili o irregolari.⁸

f) BENEDETTO XVI, *Al clero della Valle d'Aosta*, 25 luglio 2005, in *Supplemento a L'Osservatore Romano del 25 luglio 2005*, Città del Vaticano 2005, p. 21, nel quale, rispondendo a delle domande dei partecipanti all'incontro, fa alcune considerazioni sui divorziati e risposati dalla prospettiva del rapporto tra fede e sacramento del matrimonio.

g) BENEDETTO XVI, Esortazione Apostolica *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, nn. 27 e 29, nella quale approfondisce le ragioni della prassi della Chiesa in queste situazioni e la conferma.

h) Papa FRANCESCO, *Conferenza Stampa*, 28 luglio 2013.⁹ Al rientro dal suo viaggio in Brasile, il Pontefice rispose a molte domande poste dai giornalisti. Una di esse riguardò la pastorale con i divorziati e risposati. Dato che i *mass media* pubblicarono subito la sua risposta, facendo in non poche occasioni interpretazioni che vanno oltre le parole del Papa, talvolta tergiversandole o mettendole fuori contesto, ho ritenuto necessario andare alla fonte originale e presentare anche quanto detto dal Pontefice in quell'occasione, anche perché parla esplicitamente dei due temi oggetto di questo articolo: la pastorale dei divorziati risposati e la questione della possibile nullità del matrimonio in alcuni di questi casi. Farò anche qualche riferimento al suo incontro con il clero della diocesi di Roma del 16 settembre 2013.¹⁰

2. LA PRASSI DELLA CHIESA NEL CASO DEI DIVORZIATI RISPOSATI CIVILMENTE

Di fronte a queste situazioni, non sono mancate delle voci – anche molto recenti, come quella di Friburgo – che hanno chiesto che, dinanzi a un matrimonio irrimediabilmente fallito e una successiva unione stabile da parte di un fedele cattolico, lo si potesse ammettere alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. La Chiesa, consapevole del suo grave dovere di salvaguardare la verità sull'indissolubilità del matrimonio come un bene della persona, e del grave danno che una pastorale sbagliata arrecherebbe alla comunità ecclesiale, ha riaffermato la verità dell'indissolubilità del matrimonio, sottolineando allo stesso tempo la necessità di un atteggiamento

⁸ CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, *Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España*, Madrid 21 novembre 2003 (citato in avanti come DPFE). La traduzione all'italiano è mia.

⁹ Il testo si trova in http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa_it.html

¹⁰ Ho trovato le parole di Papa Francesco su questo tema in http://it.radiovaticana.va/news/2013/09/16/papa_francesco_al_clero_romano:_alla_chiesa_serve_conversione/it-728994.

pastorale di carità e di misericordia – come quello che ci ricordava pressantemente Papa Francesco – nei confronti di coloro che si trovano in queste situazioni, sempre però nel rispetto della verità, affinché possano intraprendere un autentico cammino di conversione.¹¹

Questo problema è stato analizzato nel n. 84 della *Familiaris Consortio*: «L'esperienza quotidiana mostra, purtroppo, che chi ha fatto ricorso al divorzio ha per lo più in vista il passaggio ad una nuova unione, ovviamente non col rito religioso cattolico. Poiché si tratta di una piaga che va, al pari delle altre, intaccando sempre più largamente anche gli ambienti cattolici, il problema dev'essere affrontato con premura indilazionabile. I Padri Sinodali l'hanno espressamente studiato. La Chiesa, infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che – già congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale – hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza».

Tenuto conto delle complessità delle diverse situazioni, è necessaria un'accurata azione di discernimento pastorale, come requisito previo per poter aiutare i battezzati nella loro situazione concreta: «C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido».¹² Su questo tema della nullità tornerò più avanti.

Giovanni Paolo II, riferendosi ai divorziati risposati, afferma che li si deve aiutare con autentica carità pastorale affinché non si sentano esclusi dalla Chiesa: «Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a

¹¹ Un tema concreto al quale fa riferimento la *Familiaris Consortio*, 84 nel parlare della necessità di evitare qualunque attuazione che vada in detrimento della difesa dell'indissolubilità del matrimonio è il divieto assoluto di realizzare qualsiasi cerimonia nel caso di un nuovo "matrimonio" di un fedele sposato canonicamente che aveva fatto ricorso al divorzio: «Similmente il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli proibisce ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, cerimonie di qualsiasi genere. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto».

¹² *Ibid.*

dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza» (*Familiaris Consortio*, 84).

In questo senso, è importante chiarire a queste persone che non sono scomunicate, un'idea che frequentemente si trova tra i fedeli. Da parte loro, i pastori devono essere coerenti con queste parole del Pontefice. Un esempio di questa coerenza lo troviamo in quanto dicono Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sull'educazione cristiana dei figli. Se si rifiutasse il battesimo dei figli per il solo fatto che i genitori non sono sposati canonicamente, come potrebbero seguire il chiaro consiglio che danno i Pontefici – che è anche un obbligo gravissimo stabilito dal can. 226 – di educarli nella fede cristiana?

Uno dei temi sui quali più si è discusso, soprattutto in ambito pastorale, è quello dell'ammissione ai sacramenti, particolarmente alla Penitenza e all'Eucaristia. Al riguardo, la *Familiaris Consortio*, 84 ha confermato la dottrina tradizionale, che si fonda non tanto su ragioni formali quanto sulla fedeltà al messaggio fondazionale di Cristo sull'indissolubilità del matrimonio. Queste sono le parole utilizzate da Giovanni Paolo II: «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non potervi essere ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio».

Di fronte ad alcune prassi pastorali che, in determinate circostanze, ammettono che i fedeli divorziati e risposati si accostino alla comunione eucaristica, restando però in una situazione esterna di contraddizione con il principio dell'indissolubilità del matrimonio, nel 1994 la Congregazione per la Dottrina della Fede confermò, in una lettera indirizzata a tutti i Vescovi del mondo, la dottrina della Chiesa. Tra gli altri argomenti, si dice che una prassi che ammetta alla comunione eucaristica coloro che si trovano in queste situazioni è contraria alla verità sul matrimonio e alla dottrina di Cristo sull'indissolubilità.¹³ Questo divieto, come stabilisce il testo citato della *Familiaris Consortio*, non è una sanzione all'inosservanza di una legge della Chiesa, ma una conseguenza dell'oggettiva contraddizione tra la loro situazione e «quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata

¹³ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, cit., n. 6.

dall'Eucaristia», che impedisce la ricezione dell'Eucaristia senza un previo cammino di conversione che passa attraverso l'assoluzione sacramentale, la quale esige la regolarizzazione della situazione o, almeno, quando ci siano cause gravi per non separarsi, la volontà di non realizzare gli atti propri dei coniugi, i quali sarebbero in aperta contraddizione con la fedeltà di Cristo alla sua Chiesa, la quale è significata sacramentalmente dal matrimonio dei battezzati.¹⁴

Sull'inammissibilità alla comunione eucaristica dei divorziati risposati c'è un altro documento, successivo, del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,¹⁵ nel quale ancora una volta viene confermata la dottrina contenuta nella *Familiaris Consortio*. Questo documento riguarda in particolare l'interpretazione del c. 915 del CIC, secondo il quale: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». Alla luce di alcune interpretazioni di questo canone secondo le quali non si potrebbe affermare che i divorziati risposati si trovino nella situazione di coloro «che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto», perché non si deve giudicare sulle intenzioni intime delle persone, il Pontificio Consiglio chiarisce che questo canone non si deve interpretare in modo tale che soltanto colui che avesse un atteggiamento ostile e di rifiuto e una chiara coscienza della sua situazione di peccato potrebbe essere escluso dalla comunione eucaristica. Infatti, per alcuni autori, «poiché il testo parla di "peccato grave" ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l'esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere *ab externo* un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare "ostinatamente" in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore». ¹⁶ Tale interpretazione, afferma il documento, renderebbe inapplicabile la norma. Ciò non significa, però, una totale condanna o una punizione – chi siamo noi, per giudicare?, ricordava recentemente Papa Francesco – ma la necessità di difendere la verità sull'indissolubilità, la quale è oggettivamente contraddetta nel caso dei divorziati risposati che intrattengono rapporti sessuali.¹⁷

Ciò non significa che non si possano dare dei casi in cui i fedeli siano in buona fede, o che non si potrebbero dare delle situazioni irregolari in cui, nel caso concreto, non ci fosse una contraddizione intrinseca con il principio dell'indissolubilità, perché il primo matrimonio era veramente nullo

¹⁴ Cfr. *ibid.* n. 4.

¹⁵ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione sull'ammissione alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati risposati*, 24 giugno 2000, cit., *proemio*.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Cfr. *ibid.*, n. 2.

ma, a causa di una grave ingiustizia, non è stato dichiarato tale, malgrado gli sforzi dei fedeli, o per qualunque altra circostanza.¹⁸ La dottrina chiara è che, davanti a una situazione oggettivamente contraddittoria con l'indissolubilità del matrimonio, i fedeli hanno l'obbligo di astenersi dalla comunione eucaristica finché non si risolva quella situazione che è pubblicamente ed estrinsecamente in contraddizione con la significazione sacramentale del matrimonio. Inoltre, come ricordano i documenti citati, è anche in gioco la comprensione della dottrina sull'indissolubilità del matrimonio da parte della comunità cristiana e il pericolo di scandalo dinanzi ad una prassi che possa sfumare questa verità, inducendo in errore i fedeli.¹⁹

Ad ogni modo, afferma il documento del Pontificio Consiglio, l'esigenza deve essere accompagnata dalla carità pastorale, con un grande sforzo per spiegare ai fedeli il perché di queste disposizioni, evitando in questo modo il dover arrivare a situazioni violente di diniego pubblico dell'Eucaristia. Persino in quest'ultimo caso, si dovrà spiegare dopo al fedele il motivo del diniego, aiutandolo ad aprirsi alla verità, requisito indispensabile per intraprendere un vero cammino di conversione.²⁰

Da parte sua, Benedetto XVI sottolinea che la ragione della prassi della Chiesa si trova nella relazione stretta che esiste tra matrimonio e Eucaristia: «L'Eucaristia, sacramento della carità, mostra un particolare rapporto con l'amore tra l'uomo e la donna, uniti in matrimonio. Approfondire questo legame è una necessità propria del nostro tempo. Il Papa Giovanni Paolo II ha avuto più volte l'occasione di affermare il carattere sponsale dell'Eucaristia ed il suo rapporto peculiare con il sacramento del Matrimonio: "L'Eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento dello Sposo, della Sposa" (Lett. ap. *Mulieris dignitatem* [15 agosto 1988], 26: «AAS» 80 (1988), 1715-1716). Del resto, "tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il Battesimo, che introduce nel Popolo di Dio, è un mistero nuziale: è per così dire il lavacro delle nozze che precede il banchetto delle nozze, l'Eucaristia" (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1617). L'Eucaristia corrobora in modo inesauribile l'unità e l'amore indissolubili di ogni

¹⁸ Conviene ricordare, però, che lo stesso fatto di contrarre una nuova unione senza l'autorizzazione della Chiesa implica un atto di responsabilità morale, benché questa potesse essere a volte diminuita.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, n. 5.

²⁰ *Ibid.*, n. 3: «Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l'hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fermezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime».

Matrimonio cristiano. In esso, in forza del sacramento, il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (cfr. Ef 5,31-32). Il reciproco consenso che marito e moglie si scambiano in Cristo, e che li costituisce in comunità di vita e di amore, ha anch'esso una dimensione eucaristica. Infatti, nella teologia paolina, l'amore sponsale è segno sacramentale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, un amore che ha il suo punto culminante nella Croce, espressione delle sue "nozze" con l'umanità e, al contempo, origine e centro dell'Eucaristia». ²¹ Da questa verità, dice più avanti il Pontefice, deriva una conseguenza oggettiva che è stata confermata dal Sinodo: «Il Sinodo dei Vescovi ha confermato la prassi della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura (cfr. Mc 10, 2-12), di non ammettere ai Sacramenti i divorziati risposati, perché il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata ed attuata nell'Eucaristia». ²²

Un altro aspetto importante riguardante la situazione dei fedeli risposati è quello dell'ammissione al sacramento della Penitenza. Giovanni Paolo II afferma: «La riconciliazione nel sacramento della Penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l'educazione dei figli – non possano soddisfare l'obbligo della separazione, "assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi" (Giovanni Paolo PP. II, Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, 7 [25 Ottobre 1980]: «AAS» 72 [1980] 1082)». ²³ Da parte sua, afferma Benedetto XVI che se «si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale. Tale cammino, perché sia possibile e porti frutti, deve essere sostenuto dall'aiuto dei pastori e da adeguate iniziative ecclesiali, evitando, in ogni caso, di benedire queste relazioni, perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa il valore del Matrimonio». ²⁴ Benedetto XVI, parlando dei mezzi di conversione che possono aiutare i divorziati risposati, oltre a quei mezzi indicati da Giovanni Paolo II, parla del «dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale». ²⁵

²¹ BENEDETTO XVI, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 27.

²² *Ibid.*, n. 29.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Familiaris Consortio*, n. 84.

²⁴ BENEDETTO XVI, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 27.

²⁵ *Ibid.*

Il Direttorio della Conferenza Episcopale Italiana afferma: «Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere riammessi ai sacramenti. È necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempli l'astensione dagli atti propri dei coniugi». ²⁶ Quest'ultima possibilità riguarda i casi nei quali ci siano delle cause gravi, come il dovere di accudire ed educare i figli nati da quella unione, o altre cause gravi concernenti il mutuo aiuto. Se si è disposti a osservare queste esigenze, il che dimostra il pentimento e il desiderio di conversione, il fedele potrà essere ammesso all'assoluzione nel sacramento della Penitenza e, di conseguenza, alla comunione eucaristica, essendo comunque necessario evitare il pericolo di scandalo. Lo spiega con le seguenti parole il Direttorio della Conferenza Episcopale Spagnola: «Affinché i divorziati civilmente e risposati possano accostarsi ai sacramenti, sono requisiti necessari: a) abbracciare una forma di vita coerente con l'indissolubilità del loro vero matrimonio; b) l'impegno sincero di vivere in continenza totale nel caso che sia moralmente necessaria la convivenza data l'impossibilità di osservare l'obbligo di separarsi; c) che la ricezione del sacramento non causi scandalo in coloro che possono conoscere la loro situazione». ²⁷

Come conclusione, il numero 84 della *Familiaris Consortio*, che abbiamo analizzato nei particolari, ricorda che tutte queste disposizioni, che potrebbero sembrare troppo dure, non fanno che riflettere quel doppio principio che deve illuminare l'agire dei pastori di fronte a queste situazioni, cioè, carità – la quale implica misericordia – nella verità: «Agendo in tal modo, la Chiesa professa la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità; nello stesso tempo si comporta con animo materno verso questi suoi figli, specialmente verso coloro che, senza loro colpa, sono stati abbandonati dal loro coniuge legittimo. Con ferma fiducia essa crede che, anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità». Come ha ricordato di recente Papa Francesco, il problema non si può ridurre alla domanda se i divorziati e risposati possono o meno accostarsi alla Comunione Eucaristica, perché questa visione riduzionista non coglie la complessità del problema. ²⁸

²⁶ DPFI, n. 220.

²⁷ DPFE, n. 227.

²⁸ Nel suo incontro con il clero di Roma del 16 settembre 2013 ha fatto riferimento a questo tema. Nella web di Radio Vaticana si riassumono in questo modo le sue parole: «“Il problema – ha detto – non si può ridurre soltanto” se si possa “fare la comunione o no, perché chi pone il problema soltanto in quei termini non capisce qual è il vero problema”. È un “problema grave”, ha aggiunto, “di responsabilità della Chiesa nei riguardi delle famiglie

3. ALTRE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA SITUAZIONE DEI DIVORZIATI RISPOSATI

3. 1. *Questioni generali*

Benché lungo questa presentazione abbia fatto riferimento alle conseguenze di queste situazioni, per aiutare una comprensione di insieme di esse, presenterò una breve esposizione sistematica anche di altri aspetti del regime giuridico nel caso dei divorziati risposati civilmente. Sono tutte situazioni complicate che esigono una risposta della Chiesa. Come ha scritto Benedetto XVI: «Più che giustificata quindi l'attenzione pastorale che il Sinodo ha riservato alle situazioni dolorose in cui si trovano non pochi fedeli che, dopo aver celebrato il sacramento del Matrimonio, hanno divorziato e contratto nuove nozze. Si tratta di un problema pastorale spinoso e complesso, una vera piaga dell'odierno contesto sociale che intacca in misura crescente gli stessi ambienti cattolici. I Pastori, per amore della verità, sono obbligati a discernere bene le diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati i fedeli coinvolti».²⁹

L'impedimento di vincolo precedente e il conseguente divieto di cui al canone 1085 § 2, e il divieto di ammissione all'Eucaristia per coloro che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare, costituiscono un'efficace difesa della verità del principio. I pastori devono adoperarsi affinché i fedeli scoprano il senso positivo delle limitazioni alle quali si vede sottomessa la loro vita ecclesiale: non è che la Chiesa li punisca per aver infranto la legge canonica, né tanto meno che la Chiesa, per difendere un'istituzione come il matrimonio – che ritiene centrale nella sua vita – sacrifichi il loro bene e la loro felicità personale. Il fatto è che le limitazioni in cui si trovano rispondono alle esigenze necessarie dell'amore e del rispetto della verità del principio dell'indissolubilità del matrimonio, che li riguarda personalmente.

È il reale stato di vita in cui si trovano – o almeno la sua apparenza nel foro esterno – quello che è oggettivamente contraddittorio con l'Eucaristia. Essendo due sacramenti che si richiamano a vicenda e che costituiscono la Chiesa, chi si trova in una situazione matrimoniale irregolare non si può accostare alla comunione eucaristica *perché esiste una ragione giuridica di importanza vitale per la Chiesa*.³⁰

che vivono in questa situazione”. La Chiesa, ha affermato ancora, “in questo momento deve fare qualcosa per risolvere i problemi delle nullità” matrimoniali. Un tema – ha detto, riprendendo quanto già accennato nella conferenza stampa in aereo rientrando da Rio de Janeiro – di cui parlerà con il gruppo degli otto cardinali che si riuniscono i primi giorni di ottobre in Vaticano» (vid. nota 10).

²⁹ BENEDETTO XVI, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

³⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, cit., n. 6.

Non si può giustificare l'accesso libero all'Eucaristia da parte di coloro che si trovano in situazione irregolare, oggettivamente contraddittoria con questo sacramento. Benedetto XVI spiega questa situazione oggettivamente contraddittoria nel seguente modo: «Se l'Eucaristia esprime l'irreversibilità dell'amore di Dio in Cristo per la sua Chiesa, si comprende perché essa implichi, in relazione al sacramento del Matrimonio, quella indissolubilità alla quale ogni vero amore non può che anelare». ³¹ Una soluzione che non tenga conto di questa realtà – che è realtà della persona e non difesa di un'istituzione – sarebbe un inganno per i fedeli, una falsa misericordia che chiuderebbe la strada all'autentica conversione. La Chiesa è comunione, per cui una soluzione che sia direttamente contraria al diritto della Chiesa, che è uno strumento di comunione ecclesiale, sarebbe un controsenso e una falsa soluzione: «Ricevere la Comunione eucaristica in contrasto con le norme della comunione ecclesiale è quindi una cosa in sé contraddittoria. La comunione sacramentale con Cristo include e presuppone l'osservanza, anche se talvolta difficile, dell'ordinamento della comunione ecclesiale, e non può essere retta e fruttifera se il fedele, volendo accostarsi direttamente a Cristo, non rispetta questo ordinamento». ³²

3. 2. *La partecipazione alla vita della Chiesa*

Le situazioni matrimoniali irregolari comportano anche delle limitazioni alla partecipazione alla vita ecclesiale, in concreto, per quanto riguarda quelle cariche, ministeri e funzioni che esigono in coloro che le esercitano la coerenza di vita cristiana e il dovere di evitare ogni possibile scandalo. ³³

Ciò non significa, però, che siano completamente esclusi dalla vita della Chiesa. Al riguardo scrive Benedetto XVI: «I divorziati risposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola di Dio, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli». ³⁴

Il Direttorio della Conferenza Episcopale Italiana stabilisce che «la partecipazione dei divorziati risposati alla vita della Chiesa rimane comunque condizionata dalla loro non piena appartenenza ad essa. È evidente, quindi,

³¹ BENEDETTO XVI, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

³² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, cit., n. 9.

³³ Su questi temi, cfr. J. CARRERAS, *Situaciones matrimoniales irregulares...*, cit.

³⁴ BENEDETTO XVI, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

che essi “non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l’ufficio di padrino per i sacramenti”.³⁵ Nella stessa prospettiva, è da escludere una loro partecipazione ai consigli pastorali, i cui membri, condividendo in pienezza la vita della comunità cristiana, ne sono in qualche modo i rappresentanti e i delegati. Non sussistono invece ragioni intrinseche per impedire che un divorziato risposato funga da testimone nella celebrazione del matrimonio: tuttavia saggezza pastorale chiederebbe di evitarlo, per il chiaro contrasto che esiste tra il matrimonio indissolubile di cui il soggetto si fa testimone e la situazione di violazione della stessa indissolubilità che egli vive personalmente». ³⁶ Lo stesso si potrebbe dire sulla partecipazione ad altre funzioni nella Chiesa, come quelle di giudice, difensore del vincolo o di avvocato e di procuratore presso i tribunali ecclesiastici, dato che questa situazione priva oggettivamente della “buona fama”, uno dei requisiti per esercitare queste funzioni (cfr. can. 1483 e *Dignitas Connubii*, artt. 43 § 3, 54, 105).

3. 3. *La ricezione del battesimo di coloro che si trovano in situazione matrimoniale irregolare*

I non battezzati che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare, per ricevere questo sacramento, devono avere le disposizioni necessarie, il che implica non soltanto l’accettazione del contenuto della fede, bensì una vita coerente con le esigenze del messaggio cristiano. Perciò, sarebbe un controsenso l’amministrazione del battesimo a coloro che si trovino in una situazione oggettiva di peccato grave per aver infranto l’indissolubilità del matrimonio – che è proprietà essenziale di ogni valido matrimonio, anche non sacramentale³⁷ – e la verità del principio. Se per una causa grave, ad esempio l’educazione dei figli, non fosse possibile separarsi nei casi dei divorziati risposati, anche nel caso di chi vuole essere battezzato ma è unito ad un divorziato, dovrebbe almeno ammettere il fatto di aver violato il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio ed essere disposto a vivere una vita coerente con la sua reale condizione, che in questo caso sarebbe quella di vivere come fratello e sorella, cioè, astenendosi dagli atti propri dei coniugi.³⁸

Altrimenti, mancherebbero i requisiti per la lecita amministrazione del battesimo. A norma del can. 865 § 1: «Affinché un adulto possa essere battez-

³⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La pastorale dei divorziati risposati...*, cit., n. 22.

³⁶ DPFI, n. 218.

³⁷ Cfr. can. 915 CIC il quale, benché si riferisca esplicitamente all’Eucaristia, ritengo si possa applicare anche alla ricezione degli altri sacramenti.

³⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Familiaris Consortio*, n. 84.

zato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati». Chi, invece, non fosse disposto a vivere una vita cristiana coerente, non avrebbe le disposizioni necessarie per ricevere il battesimo: il suo atteggiamento contraddice alla radice il significato profondo del battesimo, che è la conversione di vita e la chiamata alla santità. In questi casi, si dovrebbe rimandare il battesimo fino al momento in cui la persona dimostri, non solo con il suo pentimento, ma anche con la sua vita, di essere disposto ad accettare le esigenze della vita cristiana.

Ciò non significa, come spesso ricorda Papa Francesco, che queste persone debbano essere lasciate da sole, perché i pastori, ricorda, devono andare alla ricerca delle pecore smarrite per avvicinarle a Cristo. A seconda del caso concreto, si dovrà indagare sulle possibili soluzioni giuridiche, che sono anche soluzioni autenticamente pastorali: incoraggiarle a vivere una vita che non contraddica l'indissolubilità del matrimonio, come quella prospettata da *Familiaris Consortio*, n. 84 e *Sacramentum Caritatis*, n. 29, astenendosi dagli atti propri dei coniugi fintanto che la loro situazione non si sia chiarita; valutando, in sede giudiziaria, la nullità o meno del primo matrimonio, se ci sono ragioni che facciano pensare a una possibile nullità, tema che tratterò in seguito; dato che si tratta di un matrimonio non sacramentale, studiando il caso per vedere se sia applicabile il privilegio paolino (cfr. cann. 1143-1150), o se ci siano gli estremi per chiedere lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favore della fede, secondo il procedimento stabilito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.³⁹ Evidentemente, se vi è la decisione di vivere come fratello e sorella fintanto che non si chiarisca la situazione, e ci sono le condizioni che giustificano la vita in comune, non si dovrà attendere la separazione, la nullità o lo scioglimento perché la persona possa ricevere il battesimo.⁴⁰

3. 4. SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA PER I FIGLI

Su questo tema il Direttorio della CEI afferma che, malgrado le situazioni irregolari, i genitori continuano a essere i responsabili principali dell'educazione cristiana dei figli: «La comunità cristiana deve mostrare grande apertura

³⁹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae «Potestas Ecclesiae» de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, in <http://www.vatican.va>. Cfr. sul tema H. FRANCESCHI, *Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede. I fondamenti teologico-canonici*, in *Lo scioglimento del matrimonio Canonico*, LEV, Città del Vaticano 2013, pp 31-52.

⁴⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 589-608.

pastorale, accoglienza e disponibilità nei loro confronti: essi, infatti “sono del tutto innocenti rispetto all’eventuale colpa dei genitori”. Per parte loro i genitori, al di là della loro situazione matrimoniale regolare o meno, rimangono i primi responsabili di quella educazione umana e cristiana alla quale i figli hanno diritto. Come tali, vanno aiutati e sostenuti dall’intera comunità cristiana e in particolare dai suoi responsabili». ⁴¹

Parimenti, per quanto riguarda la richiesta dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per i figli, e particolarmente per il battesimo, il Direttorio della CEI afferma che, dato che il battesimo dei bambini che non hanno raggiunto l’uso di ragione si amministra “nella fede della Chiesa”, e che i genitori che ne facciano richiesta possono, malgrado la loro situazione irregolare, avere questa fede, «si proceda alla celebrazione del battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscano di dare ai loro figli una vera educazione cristiana». ⁴² In questi casi, sarà particolarmente importante la scelta del padrino, il quale dovrà assumere seriamente l’obbligo di curare l’educazione cristiana del bambino (cfr. cann. 872-874).

D’altra parte, ricorda che la richiesta dei sacramenti per i figli è un’occasione per l’evangelizzazione e un’opportunità di conversione. ⁴³ Può essere un buon momento per aiutarli a tornare alla pratica religiosa, come si consiglia in *Familiaris Consortio*, n. 84, per studiare la possibilità di regolarizzare la situazione laddove sia possibile, per prepararli alla celebrazione del matrimonio religioso, nel caso di coloro che vivono in unione di fatto o abbiano celebrato soltanto il matrimonio civile, per valutare l’opportunità di sanare alla radice le unioni nelle quali non sussiste più l’impedimento che rendeva impossibile la celebrazione, sempre che perseveri il consenso iniziale, ecc.

Riguardo agli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana – Eucaristia e Cresima – nel valutare il caso concreto e prendere una decisione, i pastori terranno conto non soltanto della situazione e della disponibilità religiosa e di fede dei genitori, ma principalmente del bisogno di crescita spirituale dei figli e dell’aiuto speciale di cui hanno bisogno da parte della comunità cristiana nei diversi momenti del cammino della maturità cristiana. ⁴⁴

4. LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO NEI CONFRONTI DEI DIVORZIATI RISPOSATI

In diversi momenti, lungo la mia esposizione, è venuto fuori il tema della nullità del matrimonio. Ora, a questo punto, vorrei che ci ponessimo la domanda: è la nullità del matrimonio una soluzione possibile alla situazione dei divorziati risposati? La domanda non è superflua: ne hanno parlato sia Benedetto XVI tanto nella *Sacramentum Caritatis* quanto nel suo dialogo

⁴¹ DPFI, n. 231.

⁴² DPFI, n. 232.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, n. 233.

con il clero della Valle d'Aosta nell'estate 2005, quanto Papa Francesco nel già citato dialogo con i giornalisti nel viaggio di rientro in Italia del 28 luglio scorso e nel suo incontro con il clero di Roma il 16 settembre 2013. Per rispondere quindi a questa domanda, penso che dovremmo tener conto di diverse questioni, che svilupperò in seguito: 1) Ci sono ora più matrimoni nulli che in passato?; 2) La possibile nullità del primo matrimonio; 3) Il diritto ad un processo giusto e celere; 4) La questione della cosiddetta "nullità di coscienza".

4. 1. *Ci sono ora più matrimoni nulli che nel passato?*

Nella risposta di Papa Francesco alla domanda di uno dei giornalisti sull'ammissione alla comunione dei divorziati risposati, verso la fine il Pontefice parlò della questione della nullità, affermando: «Siamo in cammino per una pastorale matrimoniale un po' profonda. E questo è un problema di tutti, perché ci sono tanti, no? Per esempio, ne dico uno soltanto: il cardinale Quarracino, il mio predecessore, diceva che per lui la metà dei matrimoni sono nulli. Ma diceva così, perché? Perché si sposano senza maturità, si sposano senza accorgersi che è per tutta la vita, o si sposano perché socialmente si devono sposare. E in questo entra anche la pastorale matrimoniale. E anche il problema giudiziale della nullità dei matrimoni, quello si deve rivedere, perché i Tribunali ecclesiastici non bastano per questo. È complesso, il problema della pastorale matrimoniale». ⁴⁵

Potrebbe sembrare che il Pontefice stia facendo delle nuove proposte. Infatti, alcuni hanno interpretato queste parole nel senso che i tribunali ecclesiastici dovrebbero agire con più "pastoralità" e non essere tanto esigenti per dichiarare la nullità di un matrimonio, soprattutto quando questa dichiarazione di nullità – affermano – "risolverebbe il problema" di una coppia di divorziati risposati che si sono riavvicinati alla fede. Ma, a mio avviso, il Pontefice non fa altro che porsi le domande che altri Pontefici, prima di lui, si sono posti, e non dà una risposta ma esprime la necessità di affrontare il problema con gli strumenti adeguati e andando fino in fondo al problema, sempre alla luce della Rivelazione di Cristo.

Sul tema del possibile aumento delle nullità, già Paolo VI, nel suo Discorso alla Rota Romana di 1963, si poneva il problema, nel constatare un generale indebolimento della coscienza morale che non poteva non avere gravi conseguenze su coloro che si avvicinano al matrimonio, con l'aumento del rischio dei matrimoni nulli. ⁴⁶

⁴⁵ Papa FRANCESCO, *Conferenza Stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno, Volo Papale Domenica 28 luglio 2013*, cit.

⁴⁶ PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 13 dicembre 1963, «L'Osservatore Romano», 13 dicembre 1963, n. 288, p. 1.

Anche il predecessore di Papa Francesco, nel suo dialogo con il clero della Valle d'Aosta nell'estate 2005, si poneva il problema dei divorziati e risposati nei confronti della possibile nullità del primo matrimonio. Con grande semplicità, racconta il suo iter intellettuale al riguardo.⁴⁷ Benedetto XVI afferma che lui stesso si è posto in profondità la domanda sul ruolo della fede nella celebrazione del sacramento del matrimonio. E la sua domanda non è accademica, ma risponde ad una vera preoccupazione pastorale dinanzi a queste situazioni difficili, che lo portò ad approfondire l'argomento, fino al punto di concludere che quello che in un primo momento lui vedeva non tanto complicato ora si rende conto che è più difficile da determinare, incoraggiandoci ad approfondire l'argomento con una visione che sia allo stesso tempo piena di amore per la verità e di misericordia.

4. 2. *La possibile nullità del primo matrimonio*

Lo stesso Benedetto XVI, quando affronta negli anni successivi il problema dei divorziati risposati, torna sulla questione della possibile nullità della prima unione, dopo aver confermato la prassi che Giovanni Paolo II spiegava nella *Familiaris Consortio*. La sua impostazione, come si evince dalle sue parole, è di vero atteggiamento pastorale, il quale si fonda sull'amore per la verità e sulla giustizia, cioè, su quello che è giusto, dovuto, secondo la verità: «Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificare la fondatezza».⁴⁸

Sull'eventuale nullità del primo matrimonio, il Direttorio della CEI stabilisce che l'azione pastorale si dovrà indirizzare anche all'aiuto concreto e specializzato che si deve dare alle persone affinché, se fosse il caso, possano sottomettere al giudizio del tribunale ecclesiastico la possibile nullità del loro primo matrimonio, perché la dichiarazione della nullità aprirebbe la strada alla "regolarizzazione" della loro seconda unione.⁴⁹ Nel Direttorio spagnolo troviamo la stessa idea, benché i Vescovi aggiungano che, prima di ricorrere al tribunale ecclesiastico, conviene adoperarsi affinché, nei casi nei quali ciò sia possibile, i coniugi convalidino l'unione o facciano ricorso alla sanazione.⁵⁰

Ad ogni modo, non conviene creare delle false aspettative né, tanto meno, convertire la dichiarazione di nullità in uno strumento per risolvere il problema creatosi per il fallimento del primo matrimonio.⁵¹ La sentenza ca-

⁴⁷ BENEDETTO XVI, *Al clero della Valle d'Aosta*, 25 luglio 2005, in *Supplemento a «L'Osservatore Romano» del 25 luglio 2005*, Città del Vaticano 2005, p. 21.

⁴⁸ *Ibid.*, Es. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

⁴⁹ Cfr. DPFI, nn. 204-206.

⁵⁰ DPFE, n. 213.

⁵¹ *Ibid.*: «Nel caso in cui, convinti, e dopo il necessario orientamento familiare, siano decisi a ricorrere ai Tribunali Ecclesiastici chiedendo la nullità del matrimonio, o lo scioglimento

nonica di nullità ha natura dichiarativa, per cui i giudici possono emanare una sentenza di nullità soltanto quando hanno raggiunto la certezza morale sulla nullità, fondando questa sugli atti e sulle prove del processo. Ciò non toglie che la responsabilità pastorale esige anche il buon funzionamento dei tribunali e il rispetto del diritto dei fedeli ad accedere a un processo giusto ed equo, come ricordava Benedetto XVI nel testo poc'anzi citato, e come ebbe a ricordare anche Papa Francesco nella sua risposta ai giornalisti del 28 luglio 2013.⁵²

4. 3. *Il diritto ad un processo giusto e celere*

Come si evince da quanto detto in precedenza, un aspetto di grande importanza, se vogliamo essere coerenti con gli insegnamenti magisteriali e dare ai fedeli i mezzi di cui hanno diritto per conoscere la verità della loro situazione, è quello dell'accesso al processo dichiarativo della nullità del matrimonio.

Dobbiamo tener conto che solo un sistema giudiziale ben organizzato potrà far fronte a tutte le richieste dei fedeli, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno la possibilità di far fronte alle spese del processo. Lo stesso legislatore ecclesiastico, nel can. 1649 § 1, stabilisce che il Vescovo, al quale compete di moderare il tribunale, dovrà emanare delle norme sulla concessione del gratuito patrocinio e sulla riduzione delle spese, beneficio che si suole concedere a coloro i quali dimostrino di non avere i mezzi economici per coprire la totalità o parte dei costi del processo matrimoniale. D'altra parte, in alcuni paesi si è stabilito un sistema di finanziamento dei tribunali ecclesiastici da parte della Conferenza Episcopale, con lo scopo di rendere accessibile a tutti i fedeli il ricorso ai tribunali.

Un'adeguata strutturazione dei tribunali, tanto dal punto di vista organizzativo e di personale, quanto dal punto di vista economico, permetterà di rendere efficace un diritto fondamentale di tutti i fedeli nella Chiesa: il diritto a un giusto processo. Come determina il can. 221 § 1: «Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma di diritto». Si deve, quindi, evitare quella prassi molto diffusa in alcuni tribunali di ammettere soltan-

in favore della fede, o la dispensa del matrimonio rato e non consumato, gli si deve consigliare, tra altre cose, che devono essere disposti a sottomettersi al giudizio della Chiesa. Non pretendano di anticipare questo giudizio, anche nel caso in cui avessero la certezza morale soggettiva della nullità del loro matrimonio».

⁵² Sul tema dell'eventuale nullità della prima unione, cfr. il recente articolo del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede: G. L. MÜLLER, *La forza della grazia. Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati risposati e i sacramenti*, «L'Osservatore Romano», 23 ottobre 2013, pp. 4-5.

to quelle cause che, sin dal momento della loro presentazione, sono molto chiare riguardo la nullità del matrimonio.

Perciò, respingere la domanda per il semplice fatto che il giudice, dopo aver fatto alcune indagini in forma privata, non veda chiaramente la nullità, sarebbe una violazione del diritto al giusto processo. Solo quando il libello manca assolutamente del *fumus boni iuris* (cfr. can. 1505 § 2), vale a dire, quando dalla domanda non sorge nessun elemento che giustifichi la sua ammissione, essendo completamente infondata la richiesta, il giudice potrà non ammetterla. Se non ci fosse questa possibilità reale di ricorrere al processo di nullità quando si ritiene che il primo matrimonio potrebbe essere nullo: come potremmo esigere dai divorziati risposati di ricorrere alle autorità legittimamente costituite per conoscere la verità della loro situazione quando, di fatto, la Chiesa non viene incontro a questo diritto fondamentale?

Inoltre, si deve fare uno sforzo affinché i processi di dichiarazione di nullità del matrimonio non si allunghino troppo. Ciò dipende tanto dalle parti quanto dai giudici e dagli altri operatori dei tribunali. Giovanni Paolo II, nel suo discorso alla Rota Romana del 1986, diceva: «dovete impegnarvi al massimo perché l'iter si svolga con quella sollecitudine che il bene delle anime richiede e che il nuovo Codice di Diritto Canonico prescrive, quando afferma: "Le cause non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima Istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda Istanza" (can. 1453). Che nessun fedele possa prendere spunto dalla eccessiva durata del processo ecclesiastico per rinunciare a proporre la propria causa o per desistere da essa, scegliendo soluzioni in netto contrasto con la dottrina cattolica». ⁵³

La necessità della celerità nelle cause matrimoniali richiede, come dicevo poc'anzi, una buona ed efficace organizzazione dei tribunali ecclesiastici, come ricordava Benedetto XVI nel testo citato in cui parla della possibile nullità del primo matrimonio di un fedele che si trova in situazione matrimoniale irregolare. Perciò, affermava: «Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che "è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli" (Benedetto XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario* [28 gennaio 2006] AAS 98 [2006], 138). È necessario, tuttavia, evitare di intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è l'amore

⁵³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 1986, «AAS» 78 (1986), p. 925.

per la verità: questa infatti non è mai astratta, ma “si integra nell’itinerario umano e cristiano di ogni fedele” (Cfr. *Propositio 40*).⁵⁴ In queste parole si vede chiaramente una manifestazione concreta del vincolo inseparabile tra l’azione pastorale e l’amministrazione della giustizia nella Chiesa: un tribunale che opera bene e che si sforza per ricercare la verità, consapevole del fatto che la sentenza di nullità non può fare altro che dichiarare la verità delle cose, sarà un efficacissimo mezzo dell’azione pastorale della Chiesa.⁵⁵

4. 4. *La questione della nullità di coscienza*

Il Direttorio della Conferenza Episcopale Spagnola, dopo aver parlato del possibile ricorso alla nullità del matrimonio, finisce con la seguente affermazione, rivolgendosi ai coniugi: «Non pretendano di anticipare questo giudizio, anche nel caso in cui avessero la certezza morale soggettiva della nullità del loro matrimonio».⁵⁶

Come ben sappiamo, una delle soluzioni apparentemente pastorali che sono state proposte per risolvere i casi dei divorziati risposati che vogliono accedere ai sacramenti, è quella della cosiddetta “nullità di coscienza”, secondo la quale, se i fedeli fossero “sicuri in coscienza” della nullità del primo matrimonio, potrebbero accostarsi alla comunione eucaristica malgrado il loro legame in una seconda unione. Questa dottrina non tiene conto del fatto che il matrimonio non è una questione meramente privata, ma ha, come dicevo all’inizio di queste pagine, una dimensione formale ed ecclesiale.⁵⁷

Nello stesso modo in cui la Chiesa ha il diritto / dovere di ricevere e di «riconoscere» il vero consenso matrimoniale dei fedeli abili per contrarre il matrimonio, essi hanno l’obbligo di sottomettere alle autorità competenti della Chiesa la validità del loro matrimonio, perché non si può pretendere che mediante un giudizio privato della coscienza – che alcuni qualificano come giudizio della coscienza morale –, che non tenesse conto della verità e che si

⁵⁴ BENEDETTO XVI, Ex. Ap. *Sacramentum Caritatis*, n. 29.

⁵⁵ Cfr. F. DANEELS, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 14 (2001), pp. 85-87.

⁵⁶ DPFE, n. 213.

⁵⁷ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, «AAS», 86 (1994), p. 974-979, n. 8: «È certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l’accesso all’Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata, poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificamente ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l’uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbligatorie in coscienza. Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento».

erigesse quale giudice autonomo da qualunque autorità, decidano sulla validità del loro matrimonio. Parlando in senso stretto, il giudizio sulla validità o la nullità di un matrimonio non è un giudizio della coscienza morale, perché non riguarda direttamente il bene che si deve fare o il male da evitare. È un giudizio su una situazione giuridica, sociale – la realtà o l'inesistenza del matrimonio –. Questo giudizio non compete ad ogni persona quando si tratta di dichiarare la validità o la nullità con effetti sociali. Sarebbe invece di loro competenza per quanto riguarda la decisione sul modo di agire e di vivere il proprio matrimonio quando, in coscienza, il fedele avesse la certezza che esso è nullo. Ma pretendere che la società e la Chiesa debbano stabilire i comportamenti basandosi su un giudizio privato di coscienza implica un errore concettuale sulla stessa nozione di “coscienza morale” e una confusione tra foro interno e foro esterno che snatura tutto l'impianto giuridico, che non è certamente qualcosa di meramente estrinseco alla persona, perché fondato sulla dimensione di giustizia che scaturisce dalle stesse relazioni familiari.

Dello stesso tema parlò Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota Romana del 1995, tornando sulla questione della natura pubblica del vincolo matrimoniale e sulla necessità di sottomettere il giudizio sulla nullità all'autorità competente della Chiesa, non essendo sufficiente, per la natura stessa del matrimonio, un giudizio soggettivo di coscienza. Le motivazioni le espone con grande chiarezza, facendo un'analogia con la missione del Magistero della Chiesa: «Pur nella distinzione tra la funzione magisteriale e quella giurisdizionale, è indubbio che nella società ecclesiale anche la potestà giudiziaria emana dalla più generale “potestas regiminis” (...). Ove pertanto sorgano dubbi sulla conformità di un atto (per esempio, nel caso specifico di un matrimonio) con la norma oggettiva, e conseguentemente venga posta in questione la legittimità od anche la stessa validità di tale atto, il riferimento deve essere fatto al giudizio correttamente emanato dalla legittima autorità (cf. can. 135 § 3), e non invece ad un preteso giudizio privato, tanto meno ad un convincimento arbitrario del singolo. (...) Si situerebbe quindi fuori, ed anzi in posizione antitetica con l'autentico magistero ecclesiastico e con lo stesso ordinamento canonico – elemento unificante ed in qualche modo insostituibile per l'unità della Chiesa – chi pretendesse di infrangere le disposizioni legislative concernenti la dichiarazione di nullità di matrimonio».⁵⁸

Quindi, è chiaro che la via della cosiddetta “nullità di coscienza” non è la soluzione per il caso dei divorziati risposati. Proprio per questo, come dicevo prima, è necessario che i pastori si adoperino affinché nelle loro circoscrizioni ci siano dei tribunali funzionanti che possano studiare con competenza, serietà e celerità i casi di possibile nullità del matrimonio. Questo è impor-

⁵⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 10 febbraio 1995, «AAS», 87 (1995), pp. 1013-1019, n. 9

tante laddove – come ricorda Benedetto XVI nella *Sacramentum Caritatis* – ci siano gli elementi che facciano pensare a una possibile nullità di quei matrimoni celebrati quando si era lontani dalla Chiesa e dalla pratica religiosa, poi falliti, e una successiva celebrazione di un matrimonio in forma civile che è durato negli anni e dal quale si è costituita una comunità familiare stabile. Non si tratta, come ho detto più volte, di strumentalizzare il processo di nullità del matrimonio, ma di rendere a portata di mano di tutti e fedeli il diritto di conoscere la verità sul loro stato, perché solo tramite la conoscenza della verità si potrà agire in modo coerente con le esigenze dell'essere cristiano.

5. CONCLUSIONE

Dallo studio del Magistero ecclesiastico, soprattutto quello recente, si può concludere che vi è una prassi che si è mantenuta ed è stata confermata dagli ultimi Pontefici. Allo stesso tempo, possiamo osservare come si è dato sempre più spazio a un'autentica pastorale dell'accompagnamento e della conversione, sulla quale dobbiamo ancora approfondire per evitare che i divorziati e risposati si sentano esclusi dalla vita della Chiesa.

In questo senso, dobbiamo prendere sul serio le parole dei Pontefici, oggi in modo particolare quelle parole che abbiamo citato di Papa Francesco. Non si tratta di una rivisitazione e capovolgimento della prassi della Chiesa di fronte a queste situazioni, perché il principio fondamentale dell'indissolubilità non può essere oscurato né tantomeno messo in disparte, ma di un autentico approfondimento per migliorare questa prassi, sempre nell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità, e così poter dare delle risposte convincenti tanto ai fedeli, che sono i primi interessati perché soffrono nella propria vita queste situazioni, quanto a coloro che negli ultimi decenni hanno proposto delle prassi che sono in aperta contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio.

Nella ricerca di soluzioni, la verità e la carità pastorale non si contrappongono: l'amore per la verità e un autentico sguardo da pastori, che devono andare incontro alle pecore, darà delle risposte a queste gravi situazioni, sapendo che non servono delle prassi generali che, con un errato senso "pastorale", non indicano ai fedeli cosa sia il bene, il loro bene, e cosa sia il male. Nel sistema matrimoniale vigente, come abbiamo visto, uno dei mezzi è l'accertamento della nullità del primo matrimonio mediante il processo matrimoniale. Se, poi, verranno stabiliti altri mezzi per accertare la nullità, non sta a me dirlo. Quello che è chiaro è che nella sostanza si dovrà trattare sempre di un procedimento per accertare la verità sullo stato delle persone, non invece di un tramite meramente formale per autorizzare un secondo matrimonio, senza aver accertato la nullità della prima unione.

Ricordando l'atteggiamento di Gesù dinanzi alla donna colta in flagrante adulterio, che i dottori della Legge volevano fosse giustiziata, vorrei riportare un'idea centrale, molto cara a Papa Francesco, che è quella di non condannare le persone ma il peccato. Gesù non solo perdona la donna peccatrice, ma le disse: «Neanche io ti condanno; va e d'ora in poi non peccare più» (Giovanni, 8, 11). Solo nel rispetto della verità e nella fedeltà al bene dell'indissolubilità, che è un bene della persona e per la persona, si potrà costruire un'autentica pastorale per l'aiuto e l'accompagnamento dei fedeli divorziati risposati. Se, invece, neghiamo questo bene e seguiamo delle prassi che lo contraddicono, non soltanto non saremmo fedeli a Cristo e al suo Messaggio, ma staremmo tradendo i fedeli, oscurando il cammino di un'autentica conversione, ostacolando in questo modo il raggiungimento della suprema legge della Chiesa, che è la salvezza delle anime.